

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brianza	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza E-mail sviluppo.risorse.umane@ats-brianza.it Pec: protocollo@pec.ats-brianza.it
--	---

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CESSIONE DELLE FERIE E RIPOSI SOLIDALI

ATS BRIANZA

ID 05882

rev	data di verifica	Descrizione delle modifiche	FIRMA DI REDAZIONE	FIRMA DI VERIFICA
			NOMINATIVO (FUNZIONE)	NOMINATIVO (FUNZIONE)
0		Prima emissione	M. Stella Sergi Nicolò Musitelli	Laura Maccagni

Adottato con Deliberazione nr. ____ del ____/____/2025

DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA ATS DELLA BRIANZA



Sommario

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 Ferie cedibili.....	4
ART. 3 Richiesta di ferie e riposi solidali	4
ART. 4 Adesione.....	5
ART. 5 Riconoscimento delle ferie e riposi solidali	5
ART. 6 Fruizione.....	6
ART. 7 Sicurezza dei dati.....	6
ART. 8 Decorrenza	6
ART. 9 Disposizioni Finali	6



PREMESSA

Al fine di offrire una tutela ulteriore ai lavoratori, che, in particolari periodi della propria vita, si ritrovino ad affrontare problematiche legate alle condizioni di salute dei propri figli, nonché ad incentivare il consolidarsi di un sistema di solidarietà tra colleghi di lavoro, il legislatore ha provveduto, con l'art. 24 del Decreto Legislativo 14/09/2015, n. 151, ad introdurre nell'ordinamento italiano un peculiare meccanismo di cessione gratuita e volontaria delle ferie e dei riposi maturati: le c.d. *"ferie solidali"*, misura posta a tutela della maternità e delle forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tale cessione viene prevista fatti salvi i diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo 08.04.2003, n. 66, *"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*, per i giorni di riposo e di ferie minimi garantiti, a tutela del benessere psicofisico del lavoratore.

La Contrattazione Collettiva Nazionale con:

- l'art. 34 del CCNL Comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- l'art. 34 del CCNL dell'Area Sanità relativo al triennio 2016-2018 sottoscritto il 19 dicembre 2019;
- l'art. 17 del CCNL dell'Area Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020;

ha recepito tale istituto stabilendone le condizioni, le modalità di cessione e quelle di fruizione.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente Regolamento l'ATS Brianza intende disciplinare e articolare nello specifico le modalità di cessione e di fruizione delle *"ferie solidali"* da parte del proprio personale dipendente, in un'ottica di valorizzazione di tale istituto.

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dell'Area del Comparto e della Dirigenza, Sanitaria e Area Funzioni Locali – sez. PTA, a tempo determinato e indeterminato, pieno e parziale.

Il dipendente su base volontaria e a titolo gratuito può cedere in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia necessità di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, giornate di ferie nella propria disponibilità e di riposo come individuati all'art. 2.



ART. 2 Ferie cedibili

Le ferie cedibili a titolo di solidarietà sono le giornate di ferie contrattualmente previste e maturate, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla Legge n. 937/1977. Nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie, di cui il lavoratore deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 giorni; nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su sei giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie obbligatorie sono quantificate in 24 giorni.

I dipendenti aderenti potranno cedere, in tutto o in parte:

- a) 8 giornate di ferie/anno (6 giornate di ferie/anno per i dipendenti con meno di tre anni di servizio), riproporzionati per il personale con contratto di lavoro a tempo ridotto;
- b) 4 giornate di riposo/anno per le festività soppresse, riproporzionati per il personale con contratto di lavoro a tempo ridotto.

In tutti i casi in cui il diritto annuale delle ferie subisca una riduzione (a seguito di periodi di assenza dal servizio non utili ai fini della maturazione ferie, piuttosto che a seguito di modifica del contratto di lavoro o conseguentemente a periodi di servizio inferiori all'anno) è necessario rivolgersi all'ufficio Rilevazione Presenze, per il calcolo del numero esatto delle ferie solidali cedibili prima della formalizzazione del modulo.

ART. 3 Richiesta di ferie e riposi solidali

Il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità descritte all'art.1 può in ogni momento presentare alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, specifica richiesta – reiterabile qualora lo stato di necessità permanga - di utilizzo di ferie e giornate di riposo solidali per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, utilizzando l'apposita modulistica reperibile nel sito intranet aziendale.

Alla richiesta deve essere allegata la certificazione comprovante lo stato di necessità di cure costanti ai figli minori rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

La richiesta, completa della suddetta certificazione, va presentata all'Ufficio Protocollo in busta chiusa, senza apporvi elementi identificativi all'esterno, a garanzia dell'anonimato.



ART. 4 Adesione

L'Agenzia per il tramite della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, verificata l'istanza pervenuta, procede tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, alla pubblicazione sul sito intranet aziendale di apposito avviso di richiesta di ferie solidali, garantendo l'anonimato del richiedente, con invito all'adesione su base volontaria.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i dipendenti possono formalizzare per iscritto la propria adesione volontaria alla richiesta tramite la compilazione dell'apposito modulo reso disponibile sull'Angolo del Dipendente, con l'indicazione della quantità di giorni/riposi per festività soppresse che intendono cedere.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ed indicati agli artt. 2 e 3, è consentito ai dipendenti all'atto della cessazione dal servizio, manifestare per iscritto la volontà di cedere eventuali giornate di ferie residue.

ART. 5 Riconoscimento delle ferie e riposi solidali

Sulla base delle disponibilità pervenute e/o presenti agli atti, al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione, la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane effettuerà le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione e potrà chiedere, ad integrazione della domanda, ulteriori informazioni utili finalizzate esclusivamente al riconoscimento delle ferie solidali.

Quindi procederà alla totalizzazione dei giorni di ferie o di riposo ceduti, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta o per il numero di giorni richiesti.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia superiore al numero di giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Qualora il richiedente sia un dipendente a tempo determinato, il numero delle ferie solidali da richiedere e da fruire non potrà superare la durata del contratto a tempo determinato.

A garanzia dell'anonimato, le ferie aggiuntive riconosciute e caricate sul cartellino del dipendente richiedente non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come ferie solidali.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brianza	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza E-mail sviluppo.risorse.umane@ats-brianza.it Pec: protocollo@pec.ats-brianza.it
--	---

Verranno inviate personali e distinte comunicazioni al dipendente richiedente e ai dipendenti offerenti dei giorni di ferie solidali riconosciuti.

ART. 6 Fruizione

La fruizione delle ferie solidali da parte del dipendente richiedente è vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le giornate di ferie o di festività sopprese spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (18 ore annue/3 giorni annui) e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Una volta acquisite, le ferie e le giornate di riposo cedute rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione a suo favore e vanno utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità, le stesse ferie torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti.

A tal fine il dipendente beneficiario delle ferie solidali dovrà darne pronta comunicazione alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane nelle modalità previste per l'invio della richiesta, a garanzia dell'anonimato.

ART. 7 Sicurezza dei dati

L'ATS Brianza assicura che le operazioni di raccolta dei dati/informazioni e di assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

ART. 8 Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della Deliberazione di approvazione.

ART. 9 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia. Le presenti disposizioni si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili